



**REGIONE CALABRIA  
 GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 236 della seduta del 29.06.2016.

**Oggetto:** Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ART-CAL (Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Art. 13, comma 19).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno  
 Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Il Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

**Il dirigente di Settore**

*obisone*

Si attesta che il provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

(timbro e firma)

II DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35, "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", e in particolare il comma 19 dell'art. 13, che prevede che "per quanto non disposto dalla [...] legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali"

### **PREMESSO:**

- che con DPGR n. 15 del 12.02.2016 è stata nominata la dott.ssa Annita Serio quale Commissario dell'ART-CAL, con il compito di avviare le procedure di costituzione dell'ente e con il potere di svolgere, dal momento della sua costituzione, le funzioni di tutti gli organi ancora non costituiti dell'ente;
- che con DGR n. 26 del 09/02/2016 è stata disposta la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale, in relazione all'attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 35/2015, con funzione istruttoria e di coordinamento interdipartimentale;
- che nella riunione del 26.04.2016 del gruppo di lavoro sopra citato, integrato con la presenza del Commissario dell'ART-CAL, è stata esaminata una prima proposta di regolamento;
- che, anche sulla base delle osservazioni formulate nella riunione di cui sopra, il Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità ha redatto una seconda proposta di regolamento, trasmettendola all'Ufficio Legislativo per il parere di competenza (nota prot. n. 148350 del 06.05.2016, allegata);
- che l'ufficio legislativo ha prodotto il parere in questione, formulando dei rilievi (nota prot. n. 153868 del 11.05.2016, allegata);
- che conseguentemente è stata redatta una terza proposta di regolamento (nel seguito indicata come "proposta"), accogliendo integralmente i rilievi formulati dall'Ufficio Legislativo.

### **VISTI:**

- la proposta di "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, corredata dal quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### **VISTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

**SU PROPOSTA** dell'assessore alle infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

**DELIBERA**

1.- **Di approvare** l'allegata proposta di "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)", al fine di trasmetterla al Consiglio regionale, per il parere di cui al comma 19 dell'art. 13 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

2.- **Di trasmettere** la presente deliberazione al Consiglio regionale.

3.- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20 LUG. 2016 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DELL'AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA (ART-CAL)**  
Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Articolo 13, comma 19

<b>TITOLO I - ASPETTI GENERALI</b>	<b>2</b>
Articolo 1. Oggetto	2
Articolo 2. Definizioni	2
Articolo 3. Pesatura dei voti	2
Articolo 4. Requisiti	2
<b>TITOLO II - ASSEMBLEA</b>	<b>2</b>
Articolo 5. Funzioni dell'Assemblea	2
Articolo 6. Candidature	3
Articolo 7. Convocazione dell'Assemblea	3
Articolo 8. Svolgimento dell'Assemblea	4
Articolo 9. Modalità di esercizio del voto, pubblicità e esito	4
Articolo 10. Svolgimento dell'Assemblea in modalità tradizionale	5
<b>TITOLO III - COMITATO ISTITUZIONALE</b>	<b>5</b>
Articolo 11. Convocazione e lavori del Comitato istituzionale	5
Articolo 12. Elezioni e designazioni dei componenti del Comitato istituzionale	5
Articolo 13. Durata del mandato	7
<b>TITOLO IV - PRESIDENTE</b>	<b>7</b>
Articolo 14. Durata del mandato	7
Articolo 15. Vicepresidente	7
<b>TITOLO V - REVISORE DEI CONTI</b>	<b>7</b>
Articolo 16. Individuazione del Revisore dei conti	7
Articolo 17. Durata del mandato	7
Articolo 18. Revisore dei conti supplente	7
<b>TITOLO VI - STRUTTURE AMMINISTRATIVE</b>	<b>8</b>
Articolo 19. Segretario generale, Segreteria tecnico-operativa e Nucleo ispettivo	8
Articolo 20. Assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali	8
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>8</b>
Articolo 21. Sito web	8
Articolo 22. Entrata in vigore	8

## **Titolo I - Aspetti generali**

### *Articolo 1. Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina, per quanto non disposto dalla Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, il funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ART-CAL, ai sensi del comma 19 dell'articolo 13 della stessa Legge.
2. All'osservanza del presente Regolamento sono tenuti l'ART-CAL, la Regione, la città Metropolitana di Reggio Calabria, le Province della Calabria e i Comuni della Calabria in relazione alle funzioni connesse all'articolo 13 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.
3. Per quanto non disposto dalla Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 e dal presente Regolamento relativamente all'organizzazione interna dell'ART-CAL, la stessa ART-CAL approva un proprio Statuto, che a sua volta può rinviare a regolamenti interni.

### *Articolo 2. Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) "enti locali": la città Metropolitana di Reggio Calabria, le Province della Calabria, i Comuni della Calabria;
  - b) "giorno lavorativo": qualsiasi giorno della settimana fra lunedì e venerdì che non sia festività nazionale stabilita per legge;
  - c) "Legge": la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35;
  - d) "PEC": posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  - e) "sito web": il sito web dell'ART-CAL.

### *Articolo 3. Pesatura dei voti*

1. Ai fini dell'applicazione del criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della Legge, richiamato anche dal comma 8 dello stesso articolo, i dati della popolazione residente sono gli ultimi disponibili integralmente sul sito dell'ISTAT - Istituto nazionale di statistica ([istat.it](http://istat.it)) il giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7, comma 1, o il giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e).

### *Articolo 4. Requisiti*

1. Sono eleggibili alle funzioni di Presidente dell'ART-CAL e di componente del Comitato istituzionale i soggetti che godono dei diritti civili e politici e che non ricadano nelle previsioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e da altre norme dello Stato.

## **Titolo II - Assemblea**

### *Articolo 5. Funzioni dell'Assemblea*

1. Le funzioni dell'Assemblea sono quelle previste dalla Legge, ed essa pertanto è convocata nei seguenti casi:
  - a) elezione del Presidente dell'ART-CAL (comma 6 dell'articolo 13 della Legge);
  - b) elezione dei componenti del Comitato istituzionale (commi 7 e 8 dell'articolo 13 della Legge);
  - c) definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali (commi 2 e 3 dell'articolo 15 della Legge).



#### *Articolo 6. Candidature*

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, l'Assemblea è preceduta dalla ricezione delle candidature. A tal fine il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica apposito avviso sul sito web contenente l'indicazione delle cariche per le quali si deve procedere all'elezione:
  - a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: fra 180 e 150 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante;
  - b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5: fra 120 e 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Comitato istituzionale, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante.
2. L'avviso di cui al comma 1 è corredato, a cura del Segretario Generale dell'ART-CAL, con:
  - a) l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le candidature, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
  - b) la modulistica per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
3. Le candidature sono presentate dagli enti che compongono l'Assemblea. Ciascun ente componente dell'Assemblea può proporre una sola candidatura. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.
4. La candidatura è costituita da un documento sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell'ente che la propone, nel quale sono indicati gli estremi anagrafici del candidato. Alla candidatura sono allegati, a pena di esclusione:
  - a) la accettazione della candidatura da parte del candidato, che contiene la dichiarazione (conforme alla modulistica di cui alla lettera b) del comma 2) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di cui all'articolo 3; la accettazione della candidatura è sottoscritta con firma digitale dallo stesso candidato, oppure è costituita da copia informatica (ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) del documento analogico sottoscritto dal candidato;
  - b) il curriculum vitae del candidato, che contiene la dichiarazione (conforme alla modulistica di cui alla lettera b) del comma 2), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità del suo contenuto nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito web; il curriculum vitae è sottoscritto con firma digitale dallo stesso candidato, oppure è costituito da copia informatica (ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) del documento analogico sottoscritto dal candidato.
5. Entro 10 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 3, il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica sul sito web l'elenco delle candidature valide, corredate dai curriculum vitae dei candidati e contestualmente comunica tale adempimento al Presidente della Giunta regionale.

#### *Articolo 7. Convocazione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, mediante avviso pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima della seduta. Qualora l'avviso sia relativo agli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL, il termine è ridotto a 7 giorni.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre alle date della stessa, contiene:
  - a) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente, il numero di scrutinio e il quorum necessario per l'elezione;
  - b) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale, il numero di componenti per i quali è effettuata l'elezione;
  - c) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali, la proposta adottata dal Comitato istituzionale, suddivisa in sezioni per come segue, eventualmente limitatamente a quelle oggetto di proposta di variazione:



- i. parte generale, contenente le disposizioni per regolare la non sovrapposizione degli ambiti territoriali;
- ii. requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana;
- iii. requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area vasta;
- iv. eventuali requisiti relativi all'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole.

3. Il Presidente della Giunta regionale inoltra al Segretario Generale dell'ART-CAL la richiesta di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nei seguenti termini:

- a) entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 6 nel caso del primo scrutinio per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL e nel caso dell'elezione dei componenti del Comitato istituzionale;
- b) entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 9, nel caso nel caso degli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL;
- c) entro 30 giorni dalla ricezione della proposta adottata dal Comitato istituzionale, nel caso della definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali.

I termini di cui alle lettere a) e b) sono dimezzati nel caso in cui la carica per cui è prevista l'elezione è vacante.

4. Il Segretario Generale cura la pubblicazione sul sito dell'avviso entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale.

5. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi precedenti, o comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, il Segretario Generale correda lo stesso avviso con le seguenti informazioni:

- a) l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le votazioni espresse in sede di Assemblea, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
- b) i dati della popolazione residente, di cui all'articolo 3, ovvero il collegamento alla pagina del sito web dell'ISTAT dove gli stessi sono pubblicati;
- c) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5: il collegamento alla pagina del sito web dove è pubblicato l'elenco delle candidature valide.

#### *Articolo 8. Svolgimento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si tiene in più giorni solari consecutivi, per l'intera durata degli stessi giorni, in maniera tale da iniziare in un giorno lavorativo e concludersi nel giorno lavorativo successivo, anche non consecutivo. Le votazioni effettuate dall'Assemblea sono valide indipendentemente dal numero di voti espressi.

2. All'Assemblea partecipano i rappresentanti legali della Regione e degli enti locali, oppure loro delegati appartenenti agli organi di indirizzo o alle strutture amministrative dell'ente. La delega è sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale ed indica gli estremi anagrafici del soggetto delegato e la funzione ricoperta. La delega è valida per una singola Assemblea, con la sola possibile eccezione degli scrutini successivi al primo per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL, se ciò è espressamente indicato nella delega.

3. I soggetti partecipanti all'Assemblea si esprimono unicamente mediante la trasmissione della propria votazione, costituita da un documento sottoscritto con firma digitale del votante, corredata dalla eventuale delega, all'indirizzo PEC indicato nelle informazioni a corredo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Il Segretario Generale dell'ART-CAL assicura, mediante idonee modalità, la segretezza, in corso di Assemblea, dei voti espressi.

#### *Articolo 9. Modalità di esercizio del voto, pubblicità e esito*

1. La votazione, intesa come documento sottoscritto con firma digitale del votante che esprime il voto, contiene:

- a) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente: il nome e cognome del candidato votato e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la sua individuazione;

- b) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale: il nome e cognome dei candidati votati e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la loro individuazione; il numero di soggetti votati deve essere nei limiti del numero di componenti per i quali è effettuata l'elezione, a pena di nullità del voto;
  - c) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali: il voto, favorevole o contrario, relativo a ciascuna sezione oggetto di proposta.
2. In ragione del risultato della votazione, conseguono i seguenti esiti:
- a) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione del Presidente: risulta eletto il candidato che raggiunge il quorum di cui al comma 6 dell'articolo 13 della Legge;
  - b) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia l'elezione dei componenti del Comitato istituzionale: risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti;
  - c) nel caso in cui all'ordine del giorno ci sia la definizione dei requisiti per l'istituzione di ambiti territoriali: risultano approvate le sezioni della proposta votate a maggioranza dei voti validi espressi, a condizione che sia contestualmente approvata o vigente una sezione relativa alla parte generale.
3. Il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione dell'Assemblea il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si dà atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti al comma 1, pervenuti, procedendo, altresì, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2, alla proclamazione degli eletti.

#### *Articolo 10. Svolgimento dell'Assemblea in modalità tradizionale*

1. Qualora sia ritenuto opportuno, lo svolgimento dell'Assemblea si tiene secondo le modalità tradizionali, mediante la presenza fisica dei partecipanti nel luogo, giorno e ora indicati nell'avviso di convocazione.
  2. I lavori della Assemblea sono presieduti dal Presidente della Giunta regionale o dal soggetto da lui delegato a partecipare all'Assemblea. Assiste e verbalizza il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un componente della Segreteria tecnico-operativa da lui delegato. All'Assemblea partecipano il rappresentante legale della Regione e degli enti locali, oppure loro delegati appartenente agli organi di indirizzo dell'ente.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, dall'articolo 8 e dall'articolo 9, ad eccezione:
- a) dei riferimenti alla PEC e alla firma digitale;
  - b) della durata della seduta dell'Assemblea;
  - c) dell'inizio del conteggio dei voti, che avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

### **Titolo III - Comitato istituzionale**

#### *Articolo 11. Convocazione e lavori del Comitato istituzionale*

1. Il Comitato istituzionale è convocato dal Presidente dell'ART-CAL, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, fatte salve motivate ragioni d'urgenza. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito web ed è comunicata ai componenti del Comitato mediante avviso inviato all'indirizzo PEC previamente indicato, a tal fine, dai componenti medesimi.
2. La seduta è valida se è presente un numero di componenti superiore alla metà. I lavori di ogni seduta sono presieduti dal Presidente dell'ART-CAL. Assiste e verbalizza il Segretario Generale o, in caso di impedimento, un componente della Segreteria tecnico-operativa da egli delegato.

#### *Articolo 12. Elezioni e designazioni dei componenti del Comitato istituzionale*

1. La elezione o la designazione dei componenti del Comitato istituzionale, oltre il Presidente, avviene come di seguito specificato:
  - a) due componenti sono designati dal Consiglio regionale, in conformità ai propri regolamenti;



- b) un componente è designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in conformità ai propri regolamenti;
  - c) un componente è eletto dalle province, in conformità al comma 2;
  - d) un componente è eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in conformità al comma 2;
  - e) un componente è eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in conformità al comma 2;
  - f) due componenti sono eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL, in conformità alle previsioni del "Titolo II - Assemblea" del presente Regolamento;
2. Le elezioni dei componenti del Comitato istituzionale di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 avvengono in conformità alle seguenti previsioni:
- a) il Presidente dell'ART-CAL, avvalendosi del Segretario Generale dell'ART-CAL, pubblica apposito avviso sul sito web fra 120 e 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Comitato istituzionale, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante;
  - b) l'avviso di cui alla lettera a) è corredato, a cura del Segretario Generale dell'ART-CAL, con:
    - i. l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le candidature, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
    - ii. la modulistica per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 6.
  - c) ciascun ente locale che ha diritto al voto può proporre al massimo una candidatura, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a), formulata secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 6;
  - d) entro 10 giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera c), il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica sul sito web l'elenco delle candidature valide, corredate dai curriculum vitae dei candidati e contestualmente comunica tale adempimento al Presidente dell'ART-CAL;
  - e) l'elezione è indetta dal Presidente dell'ART-CAL mediante avviso pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima delle votazioni;
  - f) il Segretario Generale cura la pubblicazione sul sito web dell'avviso entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente dell'ART-CAL, che la effettua entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera d), ovvero in 5 giorni nel caso in cui le cariche sono vacanti;
  - g) contestualmente all'avviso di cui alle lettere precedenti, o comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla sua pubblicazione, il Segretario Generale dell'ART-CAL correda l'avviso con le seguenti informazioni:
    - i. l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le votazioni, o eventualmente più indirizzi associati a gruppi di enti;
    - ii. i dati della popolazione residente, di cui all'articolo 3, ovvero il collegamento alla pagina del sito web dell'ISTAT dove gli stessi sono pubblicati;
    - iii. il collegamento alla pagina del sito web dove è pubblicato l'elenco delle candidature valide;
  - h) le votazioni si effettuano in più giorni solari consecutivi, per l'intera durata degli stessi giorni, in maniera tale da iniziare in un giorno lavorativo e concludersi nel giorno lavorativo successivo, anche non consecutivo;
  - i) ha diritto di voto il rappresentante legale dell'ente locale, oppure un suo delegato appartenente agli organi di indirizzo dell'ente; la delega è sottoscritta con firma digitale del rappresentante legale ed indica gli estremi anagrafici del soggetto delegato e la funzione ricoperta, ed è valida per una sola votazione;
  - j) il voto è espresso unicamente mediante la trasmissione di un documento sottoscritto con firma digitale del votante, corredato dalla eventuale delega, all'indirizzo PEC indicato nelle informazioni a corredo dell'avviso di cui alla lettera g), indicando il nome e cognome del candidato votato e gli eventuali ulteriori dati anagrafici che ne rendano univoca la sua individuazione;
  - k) risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti;
  - l) il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione delle elezioni il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito

della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si dà atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti alla lettera j), pervenuti, procedendo, altresì, alla proclamazione degli eletti.

#### *Articolo 13. Durata del mandato*

1. I componenti del Comitato istituzionale si insediano alla scadenza del mandato del componente uscente oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la designazione o la pubblicazione degli esiti della votazione.
2. Ciascun componente del Comitato istituzionale permane in carica per cinque anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora è prevista l'elezione o designazione di due componenti da parte dello stesso soggetto, la cessazione di un componente non determina la cessazione dell'altro.

### **Titolo IV - Presidente**

#### *Articolo 14. Durata del mandato*

1. Il Presidente eletto si insedia alla scadenza del mandato del Presidente in carica oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la pubblicazione degli esiti della votazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente permane in carica per cinque anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### *Articolo 15. Vicepresidente*

1. Il Presidente può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.

### **Titolo V - Revisore dei conti**

#### *Articolo 16. Individuazione del Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, a cura del Presidente dell'ART-CAL.
2. Il Segretario Generale acquisisce dal Revisore dei conti estratto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità a norma delle disposizioni vigenti sia statali sia regionali applicabili ai Revisori dei conti.
3. L'individuazione del Revisore dei conti è effettuata fra 90 e 60 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante.

#### *Articolo 17. Durata del mandato*

1. Il Revisore dei conti individuato si insedia alla scadenza del mandato del Revisore dei conti in carica oppure, in caso di carica vacante, immediatamente dopo la sua individuazione.
2. Il Revisore dei conti permane in carica per tre anni dal suo insediamento e cessa anticipatamente le sue funzioni esclusivamente nel caso di impedimento permanente, di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità o nel caso previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### *Articolo 18. Revisore dei conti supplente*

1. Contestualmente all'individuazione del Revisore dei conti, e con le stesse modalità e con la stessa scadenza del mandato, è individuato un Revisore dei conti supplente, che espleta le funzioni nel caso di

assenza o impedimento temporaneo del Revisore dei conti titolare o nel caso di cessazione anticipata delle sue funzioni.

2. Nel caso di cessazione delle funzioni del Revisore dei conti titolare, il Revisore dei conti supplente assume le funzioni di Revisore dei conti titolare fino alla scadenza originaria del mandato. In tal caso è individuato un Revisore dei conti supplente, la cui durata del mandato termina alla scadenza originaria del mandato del Revisore dei conti titolare.

3. L'indennità dei Revisori dei conti titolare e supplente è dovuta in proporzione ai giorni nei quali espletano le funzioni, fermo restando quindi l'ammontare dell'indennità complessiva previsto dalla Legge.

## **Titolo VI - Strutture amministrative**

### *Articolo 19. Segretario generale, Segreteria tecnico-operativa e Nucleo ispettivo*

1. La nomina da parte del Presidente della Giunta regionale del Segretario Generale (comma 8 dell'articolo 13 della Legge) è effettuata fra una terna di soggetti proposti dal Presidente dell'ART-CAL, scelti fra i dirigenti della Regione previo avviso pubblico. Il Segretario Generale è in posizione di distacco funzionale.

2. Il Segretario Generale dell'ART-CAL nomina un Segretario Generale vicario, individuato tra i responsabili delle strutture amministrative nelle quali si articola la Segreteria tecnico-operativa, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni, qualora sussistano ragioni di urgenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata dell'incarico del Segretario Generale e dell'incarico del responsabile nominato.

3. Gli atti organizzativi della Giunta regionale relativamente all'individuazione del personale della Segreteria tecnico-operativa e del Nucleo ispettivo (commi 10 e 11 dell'articolo 13 della Legge), sono assunti su proposta del Comitato istituzionale dell'ART-CAL.

### *Articolo 20. Assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali*

1. Nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato istituzionale, la Segreteria tecnico-operativa può fornire agli enti locali assistenza tecnica, mediante consulenza, nelle materie connesse ai servizi pubblici locali. Tale attività deve essere regolata da apposita convenzione fra gli enti.

## **Titolo VII - Disposizioni transitorie**

### *Articolo 21. Sito web*

1. Il Segretario Generale notifica alla Regione e agli enti locali l'indirizzo del sito web, mediante PEC inviata all'indirizzo presente sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli avvisi di cui al periodo precedente sono efficaci ai fini del presente Regolamento decorsi dieci giorni dalla notifica.

2. Eventuali modifiche dell'indirizzo del sito web sono soggette alla stessa procedura di cui al comma 1

### *Articolo 22. Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

Il regolamento in oggetto è previsto dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", e in particolare dal comma 19 dell'art. 13, che dispone che "per quanto non disposto dalla [...] legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali".

Nelle analisi finanziarie si assume quale dato di partenza il documento "DDL 88/2015 – Testo emendato dalla IV Commissione - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)", dal momento che il citato DDL 88/2015 è stato poi approvato dall'Aula del Consiglio regionale, e pubblicato come Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, senza modifiche che hanno alterato la validità della analisi economico finanziaria effettuata sulla versione emendata dalla IV Commissione. Il documento è riportato in appendice, con evidenziate a margine le parti di rilievo per l'ART-CAL.

Restano peraltro valide tali analisi tenuto conto che si basavano sulle seguenti quantificazioni:

- Calcolo della aliquota di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 35/2015  
Esse si basavano una previsione complessiva di disponibilità finanziaria per il trasporto pubblico locale compresa fra 204.590.194,61 euro e 225.655.771,79 euro, attenendosi nelle stime prudenzialmente ai valori inferiori. Nell'anno corrente la disponibilità è invece pari a 232.540.555,43 euro, data dalla somma di 25.000.000,00 euro di risorse autonome e di 207.540.555,43 euro accertabili in entrata a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL (D.M. 15.04.2016, pubblicato sulla GURI - Serie generale, n. 108 del 10.05.2016). Di tale importo, una parte stimabile in circa 7 Meuro è da destinarsi alla gestione e manutenzione delle infrastrutture regionali, con una previsione di trasferimento all'ART-CAL di circa **225,5 Meuro**, che si attesta approssimativamente al valore più elevato della forchetta inizialmente prevista.
- Calcolo della aliquota di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 35/2015  
Esse si basavano sul dato dei ricavi da traffico certificato dall'Osservatorio nazionale del TPL per l'anno 2014, pari a € **52.473.573,00**, che ancora oggi risulta essere il più aggiornato possibile.

Pertanto può assumersi immutato l'importo delle spese di funzionamento dell'ART-CAL, che era stato originariamente e prudenzialmente (vedi documento in appendice) posto pari a 250.000,00, quale quota parte delle risorse complessivamente destinate alle spese di funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia e dell'Osservatorio (quantificate in 1.250.000 Euro).

Resta inteso che il presente documento, costituendo un Regolamento dell'ART-CAL assume quale bilancio di riferimento quello dello stesso ente (e non potrebbe essere altrimenti, a meno di entrare nel più ampio campo della Legge, che non può che essere una invariante rispetto al presente Regolamento). I punti di contatto fra il bilancio regionale e il bilancio dell'ART-CAL sono:

- il trasferimento delle spese di funzionamento dell'ART-CAL, che costituisce uscita per la Regione (ed eventualmente gli enti locali) ed entrata per l'ART-CAL, assunto in via prudenziale pari a 250.000,00 per quanto sopra;
- il trasferimento delle spese per i servizi di trasporto pubblico locale, che costituisce uscita per la Regione (ed eventualmente gli enti locali) ed entrata per l'ART-CAL, sul quale non si focalizza la presente relazione, non essendo l'organizzazione dei servizi oggetto del Regolamento.

Alla luce di quanto esposto, prevedendo l'avvio operativo dell'ART-CAL dal prossimo mese di luglio, si determina per il corrente esercizio finanziario un onere massimo di 125.000,00 euro che potranno essere coperti a valere sulla disponibilità del capitolo U2301051901 mediante variazione al bilancio di previsione 2016-2018, in corso di predisposizione da parte del Dipartimento Bilancio.



## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

---

Nel seguito vengono illustrate, articolo per articolo, le disposizioni contenute nel Regolamento e i connessi aspetti di rilevanza finanziaria.

### **Titolo I - Aspetti generali**

#### **Articolo 1. Oggetto**

L'articolo, oltre ad alcuni contenuti comunque solo esplicativi della L.R. n. 35/2015, demanda per quanto non disposto dalla Legge e dal Regolamento allo Statuto e ai regolamenti interni dell'ART-CAL.

La scelta effettuata è quella di trattare nel Regolamento prevalentemente gli aspetti che riguardano anche la competenza o gli adempimenti di altri enti (Regione, enti locali), e di lasciare alla regolamentazione interna dell'ART-CAL (Statuto e regolamenti) gli aspetti organizzativi dell'ente, nel rispetto della sua autonomia.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

#### **Articolo 2. Definizioni**

L'articolo, per comodità di lettura, introduce alcune definizioni.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

#### **Articolo 3. Pesatura dei voti**

Nell'articolo viene dettagliata la metodologia con la quale calcolare la pesatura dei voti della Regione e degli enti locali, prevista dal comma 5 e dal comma 8 dell'articolo 13 della L.R. n. 35/2015. Si fa riferimento ai dati demografici ufficiali dell'ISTAT.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

#### **Articolo 4. Requisiti**

Nell'articolo sono precisati i requisiti del Presidente dell'ART-CAL e di componenti del Comitato istituzionale. Si fa riferimento alle leggi dello Stato, senza introdurre ulteriori limitazioni.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

---

### **Titolo II - Assemblea**

#### **Articolo 5. Funzioni dell'Assemblea**

Nell'articolo è precisato che le funzioni dell'Assemblea sono esclusivamente quelle previste dalla L.R. n. 35/2015, e le stesse funzioni sono elencate.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

#### **Articolo 6. Candidature**

L'articolo regola il meccanismo delle candidature per l'elezione del Presidente dell'ART-CAL e dei componenti del Comitato istituzione eletti dall'Assemblea. È previsto che le candidature siano avanzate dagli enti che compongono l'Assemblea.

Sono precisati i tempi entro i quali deve essere avviata la ricezione delle candidature, prevedendo che ciò avvenga con sufficiente anticipo sulla scadenza dei mandati delle cariche per le quali si procede ad elezione, con l'obiettivo di evitare che le cariche restino vacanti. Nel caso di cariche vacanti si prevede di procedere senza indugio.

Sono precisate le incombenze, attribuite al Segretario Generale, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature. Al fine di consentire una scelta consapevole fra le varie candidature è previsto che sia fornito e pubblicato il curriculum vitae dei candidati.

*La procedura è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

---

### **Articolo 7. Convocazione dell'Assemblea**

L'articolo prevede modalità e tempi per la convocazione dell'Assemblea, precisando i contenuti dell'avviso di convocazione a seconda dell'ordine del giorno.

*La procedura è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

### **Articolo 8. Svolgimento dell'Assemblea**

L'articolo regola lo svolgimento della seduta dell'Assemblea con modalità telematiche. La durata è fissata in maniera tale che si svolga su almeno due giorni lavorativi e vengono disciplinate le modalità di delega da parte del rappresentante legale (esclusivamente ad appartenenti agli organi di indirizzo o alle strutture amministrative dell'ente) e di voto. È previsto che sia assicurata la segretezza del voto in corso di svolgimento dell'Assemblea.

*La procedura è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

### **Articolo 9. Modalità di esercizio del voto, pubblicità e esito**

Nell'articolo viene esplicitato il contenuto del voto a seconda dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, e viene previsto che il conteggio dei voti sia avviato fin dal giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea, assicurando adeguate modalità di trasparenza nello svolgimento dello scrutinio.

*La procedura è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

### **Articolo 10. Svolgimento dell'Assemblea in modalità tradizionale**

Nell'articolo, su proposta del Commissario dell'ART-CAL, è stata prevista anche la possibilità ("qualora sia ritenuto opportuno") di svolgere l'Assemblea secondo le modalità tradizionali, mediante la presenza fisica dei partecipanti nel luogo, giorno e ora indicati nell'avviso di convocazione. È prevista la verbalizzazione della seduta da parte del Segretario Generale e sono specificate le differenze da applicarsi rispetto alle modalità di svolgimento telematiche (strettamente derivanti dalla diversa modalità in cui si tiene lo svolgimento dell'Assemblea).

*La procedura tradizionale, quando attuata, comporta un aggravio dovuto alle spese di missione per gli enti locali partecipanti, che può essere stimata come ordine di grandezza complessivo in 20.000÷40.000 euro (50÷100 euro per ente). L'impatto è tuttavia sui bilanci degli enti locali, e pertanto non se ne tiene conto nel seguito.*

---

## **Titolo III - Comitato istituzionale**

### **Articolo 11. Convocazione e lavori del Comitato istituzionale**

Nell'articolo si prevede che la convocazione del Comitato sia su iniziativa del Presidente dell'ART-CAL o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, dettagliando i termini e le modalità della convocazione e svolgimento della seduta.

Si prevede altresì che la validità della seduta sia condizionata alla presenza di un numero di componenti superiore alla metà.

*La procedura di convocazione è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

### **Articolo 12. Elezioni e designazioni dei componenti del Comitato istituzionale**

Nell'articolo è previsto che le designazioni dei componenti del Comitato istituzionale che spettano Consiglio regionale e alla Città metropolitana di Reggio Calabria avvengano in conformità ai regolamenti degli stessi enti designanti.

Per tutte le cariche elettive è regolato il procedimento, in maniera del tutto analoga a quello dell'elezione dei componenti del Comitato istituzionale eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL, di cui ai precedenti articoli della legge (e cioè, in particolare: in via esclusivamente telematica e prevedendo la preventiva fase di presentazione delle candidature corredati dal curriculum vitae).

*La procedura è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.*

## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

### **Articolo 13. Durata del mandato**

Nell'articolo sono precisate le modalità di insediamento, la durata del mandato e le cause di cessazione anticipata dei componenti del Comitato istituzionale. In particolare è precisato che la durata quinquennale del mandato prevista dalla legge è riferita a ciascun componente del Comitato istituzionale e non è riferita all'Organo nella sua interezza.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

## **Titolo IV - Presidente**

### **Articolo 14. Durata del mandato**

Nell'articolo sono precisate le modalità di insediamento, la durata del mandato e le cause di cessazione anticipata del Presidente dell'ART-CAL.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario introdotti da questo articolo del Regolamento.*

*Al Presidente non spetta alcuna indennità di carica, ma solo il rimborso delle spese. È stato stimato un rimborso spese sulla base di una aliquota delle spese di missione previste per la Giunta regionale nel bilancio di previsione per l'anno 2016 (capitolo di spesa U0100210201), pari a 150.000,00 euro. L'aliquota è stata stimata pari al pari al 6,25%, che corrisponde al 50% della aliquota media riservata a ciascuno degli 8 componenti della Giunta ( $1/8 = 12,5\%$ ). L'importo previsto è conseguentemente pari a **9.375,00 euro**.*

### **Articolo 15. Vicepresidente**

Nell'articolo si prevede la figura del Vicepresidente con funzioni vicarie, nominato dal Presidente fra i componenti del Comitato istituzionale, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. È previsto che la nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.

*La carica è gratuita, essendo gratuita quella del Presidente e dei componenti del Comitato istituzionale.*

*Per quanto riguarda la previsione di legge sul rimborso delle spese sostenute dal Presidente, è a limite applicabile una interpretazione estensiva che prevede il rimborso delle spese sostenute dal Vicepresidente vicario nell'esercizio delle funzioni di Presidente. In tal caso, tuttavia, non vi è comunque un incremento di spesa dovuto alle previsioni di questo articolo, in quanto il Vicepresidente assolve le funzioni del Presidente solo in caso di assenza o impedimento temporaneo e, dunque, per la medesima attività è sempre previsto il rimborso a un solo soggetto.*

## **Titolo V - Revisore dei conti**

### **Articolo 16. Individuazione del Revisore dei conti**

L'articolo dettaglia le modalità di individuazione (mediante sorteggio, come previsto dalla Legge) del Revisore dei conti, prevedendo che venga effettuata fra 90 e 60 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero senza indugio nei casi in cui la carica è vacante.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario introdotti da questo articolo del Regolamento.*

*Ai sensi del comma 13 dell'articolo 13 della Legge, il Revisore "ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria". Essendo tale indennità pari a euro 44.000,00 oltre contributi previdenziali (4%) e IVA (22%), la spesa per l'indennità del Revisore è pari a **27.916,60 euro**, calcolata come segue:*

a) Compenso (50% di 44.000,00):	€ 22.000,00
b) Contributo previdenziale (4% di a):	€ 880,00
c) IVA (22% di a+b):	€ 5.033,60
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 27.913,60</b>



## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

### **Articolo 17. Durata del mandato**

Nell'articolo sono precisate le modalità di insediamento, la durata del mandato e le cause di cessazione anticipata del Revisore dei conti.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

### **Articolo 18. Revisore dei conti supplente**

Nell'articolo si prevede la figura del Revisore dei conti supplente che espleta le funzioni nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Revisore dei conti titolare o nel caso di cessazione anticipata delle sue funzioni. Il Revisore dei conti supplente è individuato con le stesse modalità e con la stessa scadenza del mandato del Revisore dei conti titolare.

*È previsto che l'indennità dei Revisori dei conti titolare e supplente è dovuta in proporzione ai giorni nei quali espletano le funzioni, fermo restando quindi l'ammontare dell'indennità complessiva previsto dalla Legge. Non vi è pertanto aggravio di spesa dovuto alle introduzioni del Revisore dei conti supplente.*

## **Titolo VI - Strutture amministrative**

### **Articolo 19. Segretario generale, Segreteria tecnico-operativa e Nucleo ispettivo**

Nell'articolo è disciplinata la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale del Segretario Generale su proposta del Presidente dell'ART-CAL (comma 8 dell'articolo 13 della Legge). Si prevede in particolare che essa sia effettuata fra una terna di soggetti proposti dal Presidente dell'ART-CAL, scelti fra i dirigenti della Regione, previo avviso pubblico.

Inoltre, nell'articolo si prevede la figura del Segretario Generale vicario, individuato tra i responsabili delle strutture amministrative nelle quali si articola la Segreteria tecnico-operativa.

Infine l'articolo prevede che gli atti organizzativi della Giunta regionale relativamente all'individuazione del personale della Segreteria tecnico-operativa e del Nucleo ispettivo (commi 10 e 11 dell'articolo 13 della Legge), siano assunti su proposta del Comitato istituzionale dell'ART-CAL.

*Per quanto riguarda la figura del Segretario generale, nel già citato documento "DDL 88/2015 [...] Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria [...]", riportato in appendice, si segnalava "l'opportunità di precisare meglio che il costo del Segretario Generale ricade sulla Regione". Non essendo intervenuto tale chiarimento in sede legislativa, nell'articolo 19 del Regolamento è stato precisato che il Segretario Generale è in posizione di distacco funzionale dalla Regione, e dunque l'intero costo ricade sulla stessa Regione.*

*Per quanto riguarda il personale della Segreteria tecnico-operativa e del Nucleo ispettivo, già la norma prevede espressamente che è individuato fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale.*

*In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore, e in particolare "nel caso in cui il personale di un ente sia distaccato, nell'interesse del proprio datore di lavoro, a rendere la sua prestazione lavorativa presso altri enti, amministrazioni o aziende, i relativi oneri del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, restano comunque a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro" (ARAN nella relazione illustrativa al CCNL del 2002—2005 del comparto Regioni—Autonomie locali). Resta quindi a carico della Regione e degli enti locali garantire la copertura relativamente al trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, nell'ambito e nei limiti dei fondi a tale scopo destinati.*

*Connesse al personale distaccato, vi sono le spese generali di funzionamento e altre spese connesse all'attività amministrativa, che si possono assumere proporzionali al personale in servizio, le prime certamente, le seconde ragionevolmente. Rispetto alle previsioni del già citato documento "DDL 88/2015 [...] Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria [...]", riportato in appendice:*

- la previsione delle unità di personale, che erano state stimate in numero di 25, è stata aggiornata a 27 unità, conformemente all'organigramma approvato dal Commissario dell'ART-CAL (deliberazione n. 2 del 15/04/2016 "Organigramma dell'ART-CAL - L.r. 35/2015, art. 13, commi 10 e 11");*
- la previsione delle spese regionali poste a base del calcolo, che erano stimate in circa 10 Meuro, è stata aggiornata mediante una stima effettuata in maniera più analitica che ha condotto all'importo*



## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

di 12,5 Meuro, sulla base dei calcoli riportati nella seguente tabella, desunti dal "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018" (art. 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con riferimento all'anno 2016 (dove le previsioni di spesa sono più elevate); nella stima si tiene conto dell'esclusione delle spese per gli immobili degli uffici (acquisto/costruzione e manutenzione straordinaria) essendo previsto il comodato gratuito (concretamente operabile, dal momento che l'intero personale è in distacco funzionale e dunque libera un corrispondente numero di postazioni di lavoro negli enti di appartenenza).

Dipart./ Struttura	Programma	Macroaggregato.	Importo	Descrizione sintetica
Avvocatura	U.01.11 - Altri servizi generali	103 - Acquisto di beni e servizi (totale)	550.000,00	Spese legali e di giustizia
Avvocatura	U.01.11 - Altri servizi generali	110 - Altre spese correnti (totale)	580.000,00	Spese legali e di giustizia
Presidenza	U.01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi (totale)	105.706,23	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Personale	U.01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi (escluse spese connesse ai fitti, al trasferimento alla Cittadella e alla protezione civile)	9.655.300,00	Spese generali (manutenzioni e utenze immobili, manutenzione veicoli, spese postali e telefoniche, attrezzature informatiche e macchine d'ufficio, archivi)
Personale	U.01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	110 - Altre spese correnti (escluso spese per protezione civile)	21.000	Altre spese per veicoli
Personale	U.01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	202 - Investimenti fissi lordi (totale)	20.000	Arredi ufficio
Personale	U.01.08 - Statistica e sistemi informativi	202 - Investimenti fissi lordi (totale)	210.000	Dotazioni informatiche e sistemi informativi
Personale	U.01.10 - Risorse umane	103 - Acquisto di beni e servizi (totale)	825.000	Missioni e formazione del personale
Personale	U.01.10 - Risorse umane	110 - Altre spese correnti (totale)	80.000	Altre spese (assicurative) connesse alle missioni
Bilancio	U.01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	104 - Trasferimenti correnti (totale)	500.000	Tesoreria
<b>Totale</b>			<b>12.547.006,23</b>	

Pertanto considerando che il personale della Regione ammonta a 1.663 unità (dato aggiornato ad ottobre 2015), il personale stimato dell'ART-CAL (27 unità) è pari al 1,62% del personale regionale. In proporzione le spese generali sono pari a circa 203.000,00 euro (1,62% di 12,5 Meuro).

### Articolo 20. Assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali

Nell'articolo, conformemente alle previsioni della Legge, è previsto che la Segreteria tecnico-operativa possa fornire agli enti locali assistenza tecnica, mediante consulenza, nelle materie connesse ai servizi pubblici locali.

Tale previsione può generare entrate per l'ART-CAL, utilizzando le risorse umane assegnate nei periodi di minore carico di lavoro (ad esempio quando non ci sono procedure di aggiudicazione in corso). Tali entrate, comunque, per prudenza vengono trascurate nel seguito.

## Titolo VII - Disposizioni transitorie

### Articolo 21. Sito web

Nell'articolo vengono previste le modalità per rendere noto l'indirizzo del sito web dell'ART-CAL e sue eventuali variazioni, specificando che ciò avviene mediante PEC. La rilevanza di tale adempimento consiste nel fatto che le convocazioni dell'Assemblea e l'indizione delle elezioni avvengono esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito web.

La procedura di notifica è interamente telematica, e non comporta aggravio di spese.

## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

---

### *Articolo 22. Entrata in vigore*

Nell'articolo viene precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Non vi sono aspetti di rilievo finanziario.*

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL) (Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Articolo 13, comma 19)**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo*	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo (Euro)
Art. 14	Rimborso spese del Presidente dell'ART-CAL. Calcolato come <i>stima parametrica</i> (vedi relazione sull'art. 14).	C	P	9.375,00
Art. 16	Compenso del Revisore dei conti. Calcolato come <i>esatta determinazione</i> (vedi relazione sull'art. 16).	C	P	27.916,60
Art. 19	Spese generali e di amministrazione. Calcolato come <i>stima parametrica</i> (vedi relazione sull'art. 19).	C	P	203.000,00
	Altre spese (es.: consulenze specialistiche). Calcolato come <i>tetto di spesa</i> , per garantire il pareggio di bilancio rispetto all'entrata prevista in 250.000,00 euro.			9.708,40
<b>Totale</b>				<b>250.000,00</b>

\* La spesa deriva direttamente dalla Legge (L.R. n. 25/2015), poiché questo Regolamento non ha disposizioni che aggravano la spesa. Pertanto viene indicato l'articolo del Regolamento più pertinente, dove nella relazione è stata dettagliata la quantificazione della spesa.

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

## Relazione tecnico finanziaria del Regolamento dell'ART-CAL

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Si prevede l'istituzione di un apposito capitolo mediante riduzione della disponibilità del capitolo U2301051901 destinato all'attuazione delle disposizioni regionali in materia di trasporto pubblico locale.

n. UPB/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Trasferimento dalla Regione per spese di funzionamento (capitolo regionale da istituire ai sensi del combinato disposto del comma 17 dell'art. 13 e del comma 3, lettere a) e b), dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015)	125.000,00*	250.000,00	250.000,00	Non significativo
Trasferimento dagli enti locali per spese di funzionamento (ai sensi del combinato disposto del comma 17 dell'art. 13 e del comma 3, lettera c), dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015)	Prudenzialmente trascurata			
Tassa sul TPL (ai sensi del combinato disposto del comma 17 dell'art. 13 e del comma 3, lettera d), dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015)	Trascurata, poiché la Regione si è impegnata col Governo ad abolire la tassa			
<b>Totale</b>	<b>125.000,00*</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	

\* Entrate commisurate alle spese calcolate per un semestre (luglio-agosto)



**DDL 88/2015 – Testo emendato dalla IV Commissione**

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo : Legge regionale “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
7	Agevolazioni tariffarie (maggiori oneri rispetto alla vigente normativa)	C	P	20.000 Euro, ricomprese comunque nei limiti dell’art. 21 comma 1 (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>stima parametrica</i> ) [copertura tab. 2B: A]
10	Spese di missioni dei componenti del Comitato della Mobilità	C	P	10.000 Euro facoltative (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>stima parametrica</i> ) [copertura tab. 2B: B]
11	Spese di funzionamento dell’Osservatorio della Mobilità	C	P	Nel limite dell’art. 11 comma 4, stimato in 250.000,00 Euro (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>teito di spesa</i> ) [copertura tab. 2B: C]
13	Spese di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	C	P	Nel limite dell’art. 13, comma 14, stimato in 250.000,00 Euro (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>teito di spesa</i> ) [copertura tab. 2B: D]
	Spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale Reti e Mobilità	C	P	Nel limite dell’art. 13, comma 23, stimato in 750.000,00 Euro (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>teito di spesa</i> ) [copertura tab. 2B: E]
4	Manutenzione e gestione rete ferroviaria regionale	C	P	Nei limiti dell’art. 21 comma 1 (criterio di quantificazione degli oneri finanziari: <i>teito di spesa</i> ) [copertura tab. 2B: A]
16	Contratti di servizio TPL	C	P	
20	Accordi di cui al comma 1 dell’art. 20	C	P	

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

### Tab. 2A - Entrata

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
<b>I Fondo nazionale</b> per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL cap. E2118001901	Da: 189.590.194,61 Fino a: 210.655.771,79	Da: 189.590.194,61 Fino a: 210.655.771,79	Da: 189.590.194,61 Fino a: 210.655.771,79	
	In relazione alla premialità raggiunta	In relazione alla premialità raggiunta	In relazione alla premialità raggiunta	Priva di significato
<b>II Risorse autonome</b> del bilancio regionale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
<b>III Nuove entrate:</b> risorse enti locali art. 21, comma 1, lett. c) * cap. da istituire	0,00	0,00	0,00	
<b>IV Nuove entrate:</b> tassa art. 21, comma 2, lett. d) ** cap. da istituire	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	Da: 204.590.194,61 Fino a: 225.655.771,79  In relazione alla premialità raggiunta	Da: 204.590.194,61 Fino a: 225.655.771,79  In relazione alla premialità raggiunta	Da: 204.590.194,61 Fino a: 225.655.771,79  In relazione alla premialità raggiunta	

\* Prudenzialmente posto pari a Euro 0,00, anche se è noto che alcuni Comuni già finanziano servizi di TPL.

\*\* Prudenzialmente posto pari a Euro 0,00, anche se già esistono linee operate senza compensazione.

**Tab. 2B - Uscita**

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2016 Anno 2017	Anno 2017	Totale
<b>A Spese per i servizi di trasporto pubblico locale</b>  UPB U002.003.001.002 - cap. U2301024801 - cap. U2301024901 - cap. U0222210701  UPB U002.003.001.005 - cap. U2301051101 - cap. U2301051201	Da: 204.590.194,61 Fino a: 225.655.771,79  In relazione alla premialità raggiunta	Da: 203.562.382,70 Fino a: 224.523.156,01  In relazione alla premialità raggiunta	Da: 203.562.382,70 Fino a: 224.523.156,01  In relazione alla premialità raggiunta	Priva di significato
<b>B Spese di missioni dei componenti del Comitato della Mobilità - Art. 10 cap. da istituire</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>C Spese di funzionamento dell'Osservatorio della Mobilità - Art. 11. comma 4 cap. da istituire</b>	0,00	Da: 256.035,96 Fino a: 276.996,73	Da: 256.035,96 Fino a: 276.996,73	
<b>D Spese di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL) - Art. 13. comma 14 cap. da istituire</b>	0,00	Da: 256.035,96 Fino a: 276.996,73	Da: 256.035,96 Fino a: 276.996,73	
<b>E Spese di funzionamento dell'Agenzia Reti e Mobilità - Art. 13. comma 23 cap. da istituire</b>	0,00	Da: 768.107,87 Fino a: 830.990,19	Da: 768.107,87 Fino a: 830.990,19	
<b>TOTALE</b>	Da: 204.590.194,61 Fino a: 225.655.771,79	Da: 204.852.562,48 Fino a: 225.918.139,66	Da: 204.852.562,48 Fino a: 225.918.139,66	

**VALUTAZIONI SULLE SPESE**

**A – Spesa corrente per servizi di TPL**

Trattasi delle ordinarie risorse destinate al TPL, decurtate di circa lo 0,50%.

Si ritiene che i benefici prodotti in termini di efficienza ed efficacia da quanto previsto nel disegno di legge emendato siano sicuramente superiori in termini di vantaggi economici (anche solo come maggiori ricavi da traffico) alla somma decurtata.

Le agevolazioni tariffarie (art. 7), la cui spesa ricade all'interno di questa voce, erano previste dalla vigente normativa per i servizi su gomma e sono state estese, in coerenza con l'obiettivo dell'integrazione tariffaria, a tutti i servizi. In relazione al numero di tessere di libera circolazione tipicamente rinnovate ogni anno (circa 1% della popolazione residente) e dell'ordine di grandezza dei ricavi tariffari ferroviari (10 MEuro), l'impatto della compensazione si può stimare in circa 20.000 euro all'anno ( $2 \times 1\% \times 10$  MEuro), del tutto irrisoria e comunque ricompresa nei corrispettivi che verranno definiti e coperti con le relative risorse.

**B – Comitato della Mobilità**

Il Comitato della Mobilità (art. 10) è già previsto dalla vigente normativa (di cui è prevista l'abrogazione). Per il Comitato la norma proposta prevede lo stesso numero di componenti (venticinque), ma mentre ad oggi è previsto "un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura determinata annualmente con provvedimento della Giunta



regionale" la norma proposta prevede che i "componenti del Comitato della Mobilità non hanno diritto ad alcun compenso" e che "la Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione". Dunque si ha certamente una riduzione della spesa e in ogni caso la spesa potrebbe insorgere solo se eventualmente autorizzata dalla Giunta regionale e si potrebbe stimare dell'ordine di grandezza di circa 10.000 euro all'anno (supponendo 5 sedute all'anno, con 20 partecipanti su 24 e 100 euro di media di spese di missione), del tutto irrisoria rispetto all'apporto che il Comitato potrebbe fornire.

#### C-D-E - Spese di funzionamento

Le coperture per le spese di funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità e dell'Osservatorio della Mobilità hanno la seguente copertura, per come previsto dal comma 2 dell'art. 21:

- a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50% delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui al comma 12 dell'art. 13;
- b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,50% dei ricavi tariffari netti dei servizi affidati ai sensi dell'art. 16 nell'anno di competenza, così come previsti dall'ultimo Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- c) dagli Enti Locali, in misura dello 0,50% delle somme trasferite all'ART-CAL per le finalità di cui al comma 12 dell'art. 13;
- d) da una tassa applicata alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'art. 17, in misura dello 0,50% dei ricavi tariffari netti, le cui modalità e scadenze di pagamento e sanzioni sono determinate dalla Giunta regionale.

Trascurando prudenzialmente le lettere c) e d), la copertura totale per le spese di funzionamento si può stimare in un range compreso fra € 1.280.179,78 e € 1.384.983,65 (tenendo conto del dato dei ricavi da traffico certificato dall'Osservatorio nazionale del TPL per l'anno 2014, pari a € 52.473.573,00). In termini ulteriormente prudenziali, nel seguito della relazione, l'importo è stato quantificato in € 1.250.000,00, che ripartito secondo le proporzioni del disegno di legge produce le seguenti coperture alle spese di funzionamento:

- a) Osservatorio della Mobilità: € 250.000,00 (20%);
- b) ART-CAL: € 250.000,00 (20%);
- c) Agenzia Regionale Reti e Mobilità: € 750.000,00 (60%).

In ogni caso eventuali riduzioni dell'importo totale sarebbero associate a riduzioni dei servizi e quindi dei fabbisogni finanziari dell'ART-CAL, dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità e dell'Osservatorio della Mobilità, che hanno ovviamente una certa proporzionalità con la quantità di servizi effettuata.

#### C - Osservatorio

Nella relazione al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale era riportato:

*«Una stima complessiva di tali risorse, nelle ipotesi di cui sopra, è pari a 375.000,00 euro all'anno. Tale importo è stimato ampiamente sufficiente per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva dei sistemi informativi necessari ad assicurare le funzioni dell'Osservatorio, nonché per l'esecuzione di indagini periodiche (anche sulla base di un confronto effettuato con i costi sostenuti nell'ambito della convenzione stipulata con l'Università della Calabria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per finalità sostanzialmente identiche)»*

La riduzione dell'importo a 250.000 euro comporta che l'importo può ritenersi ancora sufficiente per l'espletamento delle attività ordinarie affidate all'Osservatorio. Tenuto conto tuttavia che nella nuova riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale è stato istituito un apposito settore per svolgere in maniera prevalente le attività di osservatorio del trasporto pubblico locale e dell'incidentalità stradale, l'apporto di personale interno potrà certamente sopperire alle minori risorse finanziarie disponibili.

#### D - ART-CAL

Nella relazione al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale era riportato:

*«Una stima complessiva di tali risorse, nelle ipotesi di cui sopra, è pari a 875.000,00 euro all'anno. In relazione al fatto che le spese di personale devono sostenersi per pochi soggetti, il Presidente (comma 5 dell'art. 13), il Segretario Generale (comma 7 dell'art. 13) e il Revisore dei Conti (comma 10 dell'art. 13), essendo il personale assegnato all'Autorità in distacco funzionale (commi 8 e 9 dell'art. 13), e che sono previste altre misure di riduzione della spesa (comma 15 dell'art. 13), tale importo è stimato sufficiente.»*

Rispetto alla precedente versione, in questa emendata, vi sono dei risparmi di spesa:

- a) l'abolizione dell'indennità del Presidente, pari al 50% delle indennità spettanti all'Assessore regionale (€ 202.326,00 lordi) e cioè € 101.163,00;
- b) la previsione che il Segretario Generale sia fra i dirigenti di ruolo della Regione (con l'opportunità di precisare meglio che il costo del Segretario Generale ricade sulla Regione, così come sembra intendersi per quanto



previsto per la Segreteria Tecnica, che è costituita da dirigenti e personale in distacco funzionale), comporta un risparmio non esattamente quantificabile a priori ma stimabile in € 120.000÷160.000.

A questo risparmio si aggiunge quello derivante dall'aver delegato le attività di esecuzione del contratto all'Agenzia.

Ciò premesso l'ART-CAL, con le somme disponibili pari a € 250.000,00 all'anno deve sostenere:

- a) le spese generali di funzionamento per circa 25 unità di personale (ritenute sufficienti, incluso il personale con funzioni ispettive), ad esclusione delle spese per gli immobili degli uffici essendo previsto il comodato gratuito (concretamente operabile, dal momento che l'intero personale è in distacco funzionale e dunque libera un corrispondente numero di postazioni di lavoro negli enti di appartenenza); tali spese sono state stimate in ragione di quelle regionali pari a circa 10 MEuro (spese di funzionamento escluso le spese connesse alla locazione degli immobili che ospitano gli uffici, desumibili dal bilancio di previsione 2015) e rapportandole in proporzione a 25 dipendenti in confronto ai 1.663 della Regione, pervenendo a € 150.330,73;
- b) le spese per consulenze, prestazioni professionali e servizi tecnici, per le quali vi è una ragionevole disponibilità di circa € 100.000,00 all'anno.

#### **D – Agenzia**

Il nuovo soggetto istituito ha una disponibilità di circa € 750.000,00 all'anno, con le quali si ritiene possa adempiere a:

- a) i contratti di 15 unità di personale destinate alle attività alle quali è preposta, i quali stimando un costo lordo complessivo di € 33.000,000 all'anno, costano complessivamente € 495.000,00;
- b) le spese per gli organi di amministrazione e controllo, imputati in misura di 1/3 alle funzioni di agenzia e 2/3 alle altre funzioni, che se stimati in ragione di quelli attuali di Ferrovie della Calabria s.r.l. conducono ad una spesa pari a circa € 45.000,00;
- c) le spese di funzionamento, che con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'ART-CAL possono stimarsi in € 150.000;
- d) le spese per consulenze, prestazioni professionali e servizi tecnici, per le quali vi è una ragionevole disponibilità di circa € 60.000,00 all'anno.

Pur essendovi ragionevolezza nelle stime effettuate, al fine di fornire garanzia di maggiore operatività e prudenza nella stima, si potrebbe valutare un incremento delle aliquote di cui all'art. 21 allo 0,60%, destinando il maggiore introito prevalentemente all'Agenzia.



Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0153868 del 11/05/2016



\* 0 0 1 2 2 2 2 6 6 1 \*

Pagina 1 di 3

Al Dipartimento  
"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"  
SEDE  
[dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)

**OGGETTO: Parere su proposta di regolamento regionale recante "Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)".**

Con nota prot. n. 1483550 del 6 maggio 2016 il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha formulato la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Il regolamento di cui si discute è inquadrabile nella categoria dei regolamenti di attuazione e integrazione e la sua adozione rientra, pertanto, nella potestà regolamentare della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria.

Detto regolamento si propone di disciplinare il funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL), ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

Svolte tali premesse di carattere generale, si formulano i seguenti specifici rilievi in ordine al testo normativo oggetto del presente parere:

a) Con riferimento all'articolo 3, si ritiene preferibile, per esigenze di certezza, onde individuare in maniera univoca il momento al quale fare riferimento in ordine ai dati ISTAT della popolazione residente, sostituire le parole "il giorno antecedente alla convocazione dell'Assemblea o alla indizione delle elezioni", con le seguenti "il giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7, comma 1, o il giorno antecedente all'avviso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e)".

b) Con riferimento all'articolo 6, comma 1, si suggerisce modificare il secondo periodo nei seguenti termini: "A tal fine il Segretario Generale dell'ART-CAL pubblica apposito avviso sul sito web contenente l'indicazione delle cariche per le quali si deve procedere all'elezione".

Appare opportuno che tale incumbente sia affidato direttamente alla competenza del Segretario Generale, atteso che potrebbe mancare la figura del Presidente (come nel caso, ad es., in cui si debba procedere al rinnovo di tale carica non per scadenza naturale ma per morte o impedimento assoluto del Presidente). Si ritiene, inoltre, opportuno espungere il riferimento alla "Segreteria tecnico operativa", non essendo individuabile una figura di vertice di tale struttura alla quale riferire in maniera univoca la competenza suddetta.

c) Con riferimento all'articolo 6, comma 3, appare opportuno modificarne la formulazione nei seguenti termini, introducendo una espressa sanzione di irricevibilità al fine di rafforzare la natura perentoria del termine fissato nel predetto comma:

*"3. Le candidature sono presentate dagli enti che compongono l'Assemblea. Ciascun ente componente dell'Assemblea può proporre una sola candidatura. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1".*

d) Con riferimento all'articolo 6, comma 5, si suggerisce di eliminare le parole: "o per esso la Segreteria tecnico operativa", rinviando, sul punto, a quanto sopra osservato alla lett. b)

e) Con riferimento all'articolo 8, comma 1, si ritiene opportuno modificare l'ultimo periodo ["L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero di partecipanti"]; trattandosi di Assemblea nella quale il voto è espresso in maniera telematica, tutti gli enti che la compongono sono <<virtualmente>> presenti e partecipano all'Assemblea medesima; del resto, la l.r. n. 35/2015 non fissa alcun *quorum* strutturale. Si propone, per maggiore chiarezza, di sostituire il periodo predetto con il seguente: *"Le votazioni effettuate dall'Assemblea sono valide indipendentemente dal numero di voti espressi"*.

f) Con riferimento all'articolo 8, comma 3, si rappresenta l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo con il seguente: *"Il Segretario generale dell'ART-CAL assicura, mediante idonee modalità, la segretezza, in corso di Assemblea, dei voti espressi"*: il termine "segretezza" risulta maggiormente appropriato rispetto all'espressione "riservatezza"; riguardo al riferimento alla "Segreteria tecnico operativa" si richiama quanto già detto alla lett. b).

g) Con riferimento all'articolo 9, comma 3, si osserva che occorre specificare l'arco temporale, che è bene sia ridotto al minimo, tra la chiusura delle votazioni e lo scrutinio dei voti espressi; si ritiene, pertanto, opportuno riformulare il comma in esame nei seguenti termini: *"Il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione dell'Assemblea il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si dà atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti al comma 1, pervenuti, procedendo, altresì, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2, alla proclamazione degli eletti."*

h) Al fine di coordinare le previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, con la modifica di cui al punto che precede è opportuno aggiungere nel precisato comma 3 la seguente lettera: *"c) dell'inizio del conteggio dei voti, che avviene immediatamente*



*dopo la chiusura delle operazioni di voto.”*

i) Con riferimento all'**articolo 11, comma 1**, si osserva che la convocazione del Comitato Istituzionale deve avere come destinatari diretti i componenti, non potendo essere sostituita da un avviso sul web (la pubblicazione web può valere ai soli fini della trasparenza e pubblicità delle attività del Comitato). Si ritiene, pertanto, opportuno riformulare il secondo periodo del comma in esame nei seguenti termini: *“La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito web ed è comunicata ai componenti del Comitato mediante avviso inviato all'indirizzo PEC previamente indicato, a tal fine, dai componenti medesimi.”*

l) Con riferimento all'**articolo 12, comma 2**, si richiama quanto già sopra osservato alla lettera g) e si propone, pertanto, la riformulazione della lettera l) del comma in esame nei seguenti termini: *“l) Il giorno lavorativo immediatamente successivo alla conclusione dell'Assemblea il Segretario Generale dell'ART-CAL da inizio al conteggio dei voti e, completato l'accertamento dell'esito della votazione, pubblica, senza ritardo, sul sito web il risultato della stessa, con il dettaglio dei voti espressi, nonché il verbale operazioni di scrutinio, nel quale si dà atto dello svolgimento delle medesime, delle eventuali sospensioni e delle misure adottate per assicurare l'integrità dei voti, come definiti alla lettera j), pervenuti, procedendo, altresì, alla proclamazione degli eletti.”*

m) Con riferimento all'**articolo 16, comma 3**, si osserva che appare preferibile la seguente formulazione: *“Il Segretario Generale acquisisce dal Revisore dei conti estratto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità a norma delle disposizioni vigenti sia statali sia regionali applicabili ai Revisori dei conti.”*

n) Con riferimento all'**articolo 19, comma 1**, si osserva che la proroga dell'incarico del Segretario Generale, prevista dall'art. 13, co. 9, della l.r. n. 35/2015, non può che essere disposta dallo stesso Presidente della Giunta regionale, titolare per legge del potere di nomina. Si prospetta, pertanto, l'opportunità di eliminare il secondo periodo del comma in esame.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sulla proposta di regolamento di cui all'oggetto, a condizione che vengano apportate al testo normativo in esame le modifiche e integrazioni in precedenza indicate.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE  
DEL SETTORE “UFFICIO LEGISLATIVO”

(avv. Mariano Calogero)

